ANCE Matera
FENEAL-UIL Basilicata
FILCA-CISL Basilicata
FILLEA-CGIL Matera

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 19 aprile 2010 rinnovato il 1° luglio 2014

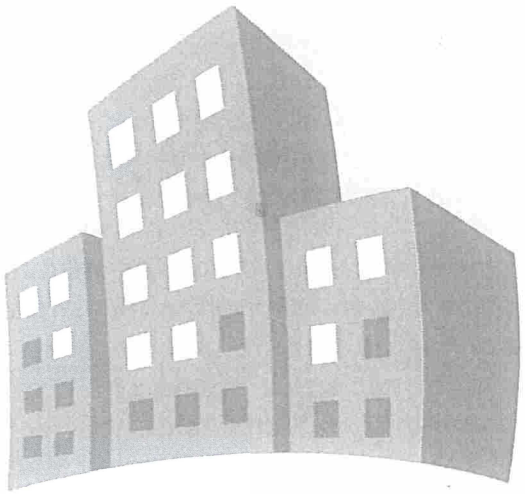

MATERA, 1° GIUGNO 2016

In Matera, il 1° giugno 2016, **tra**

- La Sezione provinciale costruttori edili di Confindustria Basilicata - ANCE Matera, rappresentata dal Presidente Nunzio Olivieri;
- La FENEAL-UIL di Basilicata rappresentata dal Segretario generale Cosimo Damiano Paolicelli e dalla delegazione trattante composta dai sigg. Carmine Lombardi e Gianfranco De Palo;
- La FILCA-CISL di Basilicata rappresentata dal Segretario generale Michele La Torre e dalla delegazione trattante composta dai segretarii regionali, sigg. Francesco Pantone, Luigi Ragone, Margherita Dell'otto, Egidio De Marco;
- La FILLEA-CGIL di Matera rappresentata dal Segretario generale provinciale Fernando Mega e dalla delegazione trattante composta dai sigg. segretario regionale Vincenzo Iacovino, Francesco Pontillo, Carmela Musillo, Francesco Santorsola, Franceso Viggiano;

considerato:

- il difficilissimo momento storico di crisi economica del Paese con tutte le conseguenze e ricadute, se non più gravi, che interessano il territorio della provincia di Matera e il settore dell'Edilizia;
- la necessità che il suddetto scenario deve necessariamente e concretamente essere supportato e regolamentato da un sistema di Istituzioni Centrali e Locali, Istituti Creditizi e Assicurativi, Vigilanza, capace di garantire sempre di più un futuro produttivo ed

occupazionale pregno dei più elevati ed auspicabili livelli di qualità, formazione, sicurezza e legalità;

- la capacità delle imprese del settore dell'Edilizia di creare, con i giusti presupposti, valore aggiunto in termini economici e di benessere sociale;

viene stipulato

ai sensi dell'art. 38 del CCNL per i dipendenti dell'industria edile e affini di riferimento, come modificato dall'accordo 1° luglio 2014, il presente CCPL a valere per tutto il territorio della Provincia di Matera, per tutte le imprese che svolgono le attività elencate nel citato CCNL e per tutti i lavoratori da esse dipendenti con le specificità di seguito elencate.

****

Premesse

Il settore delle costruzioni, da oltre 7 anni, vive una lunga e profonda crisi che ormai ha caratteristiche strutturali più che congiunturali.

Il modello di sviluppo che ha caratterizzato il periodo di crescita antecedente alla crisi, basato su una massiccia espansione, è superato in modo definitivo.
Purtroppo, nonostante le numerose iniziative svolte dalle nostre organizzazioni, non riesce ad emergere una politica consapevole di questo cambiamento che sia in grado di aprire una nuova fase di crescita con notevoli benefici per l'intera collettività, in particolare sull'occupazione.

Matera 2019 deve rappresentare anche e soprattutto per l'edilizia il volano di un nuovo slancio tante sono le opere pubbliche candidabili, altrettanti di interesse nazionali lo possono essere. Resta l'ultima grande occasione per

spezzare definitivamente l'isolamento storico che ne ha limitato per decenni la possibilità di sviluppo economico e sociale.

Il tutto deve essere fatto con tempi certi, modalità trasparenti, favorendo nei limiti del possibile e nel rispetto di norme e leggi imprese e manodopera locale.

Il lavoro nero e irregolare nel settore dell'edilizia, deve essere definitivamente debellato.

Per riuscire in questa sfida occorre prima di tutto un nuovo protagonismo delle Istituzioni pubbliche in grado di regolare, pianificare, controllare e rispondere meglio agli interessi generali che non chiedono speculazioni ma, piuttosto, accesso al Diritto alla Casa per i cittadini, nuove e moderne infrastrutture, sicurezza delle città che incrocia il tema della riqualificazione urbana, qualità della vita, sviluppo e crescita.

Il titolo che può racchiudere tutto ciò è una nuova politica industriale per il settore delle costruzioni edili.

Occorre, dunque, ben altro scatto da parte delle Istituzioni visto il pericolo ormai acclarato di perdere per sempre l'intero sistema imprenditoriale e le alte professionalità costruite negli anni, che la crisi sta spazzando via inesorabilmente giorno dopo giorno. A ciò non è seguito neanche il decollo delle partite iva che conferma, pertanto, una mancata trasformazione dei posti di lavoro dipendente perduti.

Ciò impone quindi che tutti gli attori del territorio facciano fronte unico sul problema.

Emerge una chiara involuzione del sistema imprenditoriale verso una competizione al ribasso dove le aziende

strutturate e regolari vanno sempre più in difficoltà e dove le costruzioni vengono eseguite in modo tale da comportare magari maggiori costi in manutenzioni ed eventuali recuperi delle opere.

Tutto ciò premesso porta alla considerazione che la contrattazione di secondo livello può essere una opportunità per tendere a quegli obiettivi in grado di rispondere alle esigenze pressanti del nostro mondo tra cui l'impoverimento delle condizioni materiali ed economiche, di lavoro e di vita dei lavoratori promuovendo la cultura della legalità, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante una sempre maggiore collaborazione e con il coinvolgimento anche degli Enti competenti come ASL ed INAIL soprattutto in momenti informativi e formativi.

Tali impegni di collaborazione vanno quindi nella direzione di contribuire a rendere esigibili, per esempio, i protocolli sulla legalità, il tesserino di riconoscimento del lavoratore, il registro formativo dell'impresa, ed ogni altra misura utile all'accrescimento dei valori richiamati.

SISTEMA DI RELAZIONI

Il sistema di relazioni deve evolversi realizzando una unità di tutte le rappresentanze del mondo dell'edilizia e di ogni territorio della Basilicata che trovi momenti organizzati e frequenti di incontro e possibilmente di sintesi presso un tavolo regionale permanente sul quale elaborare proposte e sottoscrivere accordi di sistema anche mediante l'ausilio di commissioni ad hoc.

A questa visione di unità e unicità di sistema nelle relazioni certamente potrà giovare la riforma degli enti bilaterali nel sostenere una nuova politica industriale regionale nel settore delle costruzioni.

Per questo ci prefiggiamo di realizzare i seguenti obiettivi:

1) REGIONALIZZAZIONE:
per quanto sopra esposto si conviene sulla necessità di riorganizzare il sistema bilaterale lucano con l'istituzione di un'unica Cassa Edile Regionale ed un Ente Formazione e Sicurezza Regionale, tutto ciò in riferimento a quanto già sottoscritto dalle OO.SS. di categoria FeNEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL e presentato alle Organizzazioni Datoriali;
2) PRESTAZIONI E SERVIZI:
si conviene di regionalizzare con gradualità le prestazioni rinnovandole integralmente e mantenendo lo status-quo per l'anno edile 2016, ed i servizi migliorando l'offerta utilizzando nuove forme di welfare in particolare sulla sanità integrativa, promuovendo un rapporto col pubblico su prestazioni specialistiche da offrire ai lavoratori e alle imprese;
3) PERSONALE:
si conviene di progettare percorsi per la formazione e la riqualificazione del personale degli Enti, in previsione della costituzione della Cassa Edile Regionale; ciò consentirebbe tra l'altro di impegnare il personale in ulteriori funzioni potenziando per esempio il recupero crediti, il contrasto ai fenomeni di irregolarità, evasione/elusione, il monitoraggio della presenza delle partita IVA, dei lavoratori autonomi e le forme di lavoro atipiche nei cantieri;
4) PREMIALITA':
si conviene di introdurre forme premiali per le imprese che siano strettamente legate alla regolarità contributiva dimostrata dalla congruità, agli elevati standard di sicurezza ed al regolare rispetto del contratto di lavoro;

Art. 1 – Orario di lavoro

L'orario normale contrattuale di lavoro come previsto dal CCNL di riferimento è di 40 ore settimanali di media annua.

In considerazione delle particolari condizioni meteorologiche ambientali della Provincia di Matera e per garantire alla produzione la media annua delle ore lavorative, determinate sulla base delle predette 40 ore settimanali, le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 e di quanto demandato dal 3° capoverso dell'art. 38 del predetto CCNL di riferimento, che durante il periodo maggio-settembre l'orario normale giornaliero può essere prolungato fino ad un massimo di 9 ore.

L'impresa, ai fini dell'attuazione di quanto sopra, darà comunicazione preventiva alla RSU di cantiere e/o, in mancanza, alle OO.SS. di categoria tramite l'Associazione territoriale dei datori di lavoro.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, le Parti si rifanno all'art. 5 del CCNL di riferimento.

Per i lavoratori che professano una religione acattolica ai sensi della legge 1159/1929, è possibile concordare con i datori di lavoro, in via sperimentale, una distribuzione dell'orario di lavoro tale da consentire la professione del culto, senza che ciò comporti alcun tipo di aggravio aggiuntivo per l'impresa e fatto salvo le esigenze tecnico-organizzative e produttive.

Art. 2 – Sospensione e riduzione di lavoro

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del CCNL di riferimento -qui integralmente richiamato- in merito ai casi di sospensione e riduzione di lavoro, gli acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, non dovranno comportare una esposizione dell'impresa superiore all'importo complessivo corrispondente alle 160 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS, per singolo operaio.

Art. 3 – Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità per lavori in alta montagna, fissata nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 e 44 del CCNL di riferimento, come modificato dall'accordo 1° luglio 2014, verrà corrisposta per i lavori eseguiti ad altitudini superiori a 950 mt s.l.m..

Per i lavoratori impegnati nella installazione delle reti di protezione su pareti di roccia, verrà riconosciuto una ulteriore indennità del 3% degli elementi della retribuzione sopra richiamati (da calcolarsi al netto del predetto 20%).

I suddetti trattamenti non sono dovuti agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Art. 4 – Attrezzi di lavoro

Di norma le imprese forniranno ai propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro.

Ove, su richiesta dell'impresa, gli operai apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi verrà corrisposta un'indennità nella seguente misura:

a) ai lavoratori classificati al 2°, 3°, 4° livello, il **2%;**

b) ai lavoratori classificati al 1° livello, lo **0,70%.**

Le predette indennità sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 del CCNL di riferimento, come modificato dall'accordo 1° luglio 2014.

Art. 5 – Indennità per lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria, con decorrenza 1989, è dovuta in aggiunta alla retribuzione, un'indennità nella misura percentuale sotto indicata:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, d'avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e disagio, il **46%**;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento d'intonaco e di rifinitura d'opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, consolidamento e/o

impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie, il..... **26,50%**;

c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compreso i lavori d'armamento delle linee ferroviarie, il **18,50%**;

d) nel caso in cui i lavori di galleria si svolgono in condizioni di presenza di fango, getti d'acqua, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, gallerie a sezione ristretta, gallerie distanti oltre 1 km dall'imbocco, è dovuta una ulteriore indennità del..... **20,50%**;

e) qualora le condizioni di disagio di cui alla lett. d) presentino ulteriori difficoltà e il fronte di avanzamento superi i **4 km**, è dovuta una ulteriore indennità del **30,50%**;

Le predette percentuali vanno corrisposte per le ore di effettivo lavoro prestate nelle condizioni di cui sopra e, qualora il numero delle predette ore/giorno sia superiore al 80% del normale orario giornaliero, le percentuali vanno corrisposte per l'intera giornata lavorativa.

Le predette indennità non sono cumulabili fra di loro e sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 e 44 del CCNL di riferimento, come modificato dall'accordo 1° luglio 2014.

Art. 6 - E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione)

Con riferimento a quanto demandato dall'art. 38 dell'accordo di rinnovo 1° luglio 2014 del CCNL di riferimento:

- l'elemento variabile della retribuzione (**EVR**), quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è fissato nella misura del 4%;

- Il **quarto parametro** è individuato dalle Parti, territorialmente, nella **massa salari su ore lavorate**;

- **L'incidenza ponderale** di ciascuno dei quattro parametri è individuata dalle Parti nella misura del 25%;

- Le Parti si incontreranno annualmente per la **verifica** degli indicatori, entro il mese di **marzo**;

Per tutto quanto altro non espressamente riportato nel presente articolo, si fa espresso rinvio agli artt. 12 e 38 dell'accordo di rinnovo contrattuale del 1° luglio 2014.

NOTA

Per l'anno 2016 l'EVR non verrà erogato in quanto dal confronto effettuato sui quattro parametri nei trienni 2015/2013 e 2014/2012, gli stessi risultano tutti negativi.

Art. 7 – Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

Tutte le imprese edili sotto qualsiasi ragione sociale, anche artigiane, operanti sul territorio della Provincia, devono assolvere in forma mutualistica al trattamento per ferie, riposi annui e gratifica natalizia attraverso l'iscrizione alla Cassa Edile di mutualità e assistenza nei modi e nelle forme previste dal contratto e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

A decorrere dal 1° ottobre 2000 il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, è assolta dall'impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del **18,50%** da calcolarsi sugli elementi di retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 del CCNL di riferimento, come modificato dall'accordo 1° luglio 2014, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL di riferimento. La suddetta percentuale del 18,50% è così computata:

- trattamento economico per ferie 8,50%;
- trattamento per gratifica natalizia 10,00%.

L'importo della percentuale suddetta spettante ai lavoratori dovrà essere accantonata da parte delle imprese mediante versamenti mensili, da effettuarsi entro il 30 del mese successivo al mese di riferimento, alla Cassa Edile della provincia di Matera la quale provvederà ad accreditare ai singoli lavoratori interessati, in conti individuali, le somme versate dai datori di lavoro.

E' fatto obbligo alle imprese di trasmettere alla Cassa Edile della provincia di Matera, entro il 30 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento, la denuncia mensile redatta sugli apposti moduli forniti dalla Cassa Edile medesima.

La liquidazione ai lavoratori sarà effettuata a mezzo assegno o bonifico, bancario o postale, alle seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio per le somme accantonate nel periodo ottobre-marzo;
- entro il 15 dicembre per le somme accantonate nel periodo aprile-settembre;

Nei casi d'assenza dal lavoro per malattia o infortunio e malattia professionale, l'impresa dovrà corrispondere all'operaio la differenza tra la percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto per ferie, festività e gratifica, dall'INPS e dall'INAIL, sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere, durante l'assenza dell'operaio, nel caso di sospensione totale dei lavori.

Stando quanto sopra esposto, le percentuali risultano essere attualmente le seguenti:

a) in caso d'infortunio e malattia professionale il trattamento economico a carico del datore di lavoro va così determinato:

	dal 1° ottobre 2000	
	lordo	netto
• per il primo giorno in cui si è verificato l'evento e per i	**18,50%**	**14,20%**

successivi primi tre giorni(*)		
• dal 4° al 90° giorno	**7,4%**	**5,7%**
• dal 91° giorno a guarigione clinica	**4,6%**	**3,6%**

b) in caso di malattia il trattamento economico a carico del datore di lavoro va così determinato:

	dal 1° ottobre 2000	
	lordo	netto
• nei limiti della conservazione del posto	**18,50%**	**14,20%**

(*) Va ricordato che per i primi tre giorni successivi all'infortunio dovrà, inoltre, essere corrisposto all'operaio il 60% della paga base, indennità territoriale di settore (comprendente l'elemento economico territoriale) e contingenza (art. 73 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124).

Le suddette percentuali vanno calcolate sulla retribuzione costituita da paga base, indennità territoriale di settore (comprendente l'elemento economico territoriale), indennità di contingenza ed il relativo importo dovrà essere accantonato alla Cassa Edile della provincia di Matera.

Nel caso di malattia l'impresa anticipa mese per mese l'indennità di malattia a carico dell'INPS.

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore copia del prospetto di liquidazione dell'indennità di malattia come previsto dalla normativa vigente.

Il trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 26 e 27 del CCNL di riferimento, sarà rimborsato all'impresa dalla Cassa Edile entro 30 giorni dall'inoltro della denunzia che - ad ogni effetto - vale come domanda di rimborso.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati alla Cassa Edile per gratifica, festività e ferie e da quest'ultima non ancora liquidati.

La Cassa Edile a sua volta è tenuta a rilasciare all'operaio che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione.

Qualsiasi reclamo, sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate, sulla mancata liquidazione, in tutta o in parte delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Per quanto altro non contemplato nella presente disciplina, le Parti si rifanno all'art. 18 del CCNL di riferimento.

Il mancato versamento alla Cassa Edile entro le date di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, indipendentemente dall'azione legale di recupero, comporta dal giorno successivo alla data di scadenza un contributo addizionale dello 0,10% per ogni mese di ritardo da sommare al contributo dovuto dai datori di lavoro di cui all'art. 13 del presente CCPL.

Il contributo aggiuntivo incassato dalla Cassa Edile sarà accantonato su apposito capitolo demandando al Comitato di Gestione della Cassa Edile medesima il compito di gestirlo.

Prima dell'azione legale e comunque entro e non oltre il periodo di liquidazione, oggetto del contenzioso, sarà comunicato al committente l'inadempienza dei versamenti, per il rispetto del comma 9 dell'art. 90 del d.lgs 81/2008 e dell'art. 13 del D.M. 145/2000.

Art. 8 – Limiti territoriali

I limiti territoriali da prendere in considerazione al fine dell'applicazione della trasferta di cui all'art. 21 del CCNL di riferimento, come modificato dall'accordo 1° luglio 2014, sono identificati con i limiti della circoscrizione territoriale - come definita dall'art. 1 della legge 56/1987- in cui il lavoratore è assunto.

Art. 9 – Ferie

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 del CCNL di riferimento, nel mese d'Agosto i lavoratori godranno di un periodo di ferie collettive di n. 2 settimane; il godimento della 3° settimana di ferie collettive avverrà obbligatoriamente tra le festività natalizia e capodanno.

In funzione delle esigenze aziendali e del lavoratore, quanto sopra potrà essere oggetto di modifica previo accordo.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute a richiesta del lavoratore e comunque entro le prescrizioni normative di legge.

Art. 10 – Cassa Edile

Nel rispetto ed attuazione dell'art. 36 del CCNL di riferimento, come modificato dall'accordo 1° luglio 2014, il contributo alla Cassa Edile della Provincia di Matera, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 del CCNL di riferimento, come modificato dall'accordo 1° luglio 2014, su tutte le ore normali effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività resta confermato nella misura del **3,60 %** così ripartito:

- **3,30%** a carico del datore di lavoro;
- **0,30%** a carico del lavoratore.

Il contributo come sopra determinato è dovuto dagli operai e dalle imprese di qualsiasi natura, anche artigiane, che sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, e sotto qualsiasi forma anche general contractor, consorzi, raggruppamenti etc., esercitano le attività elencate nella premessa del CCNL di riferimento. Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote d'adesione contrattuale così convenute:

a) quota nazionale:

a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta, a decorrere dal 1° ottobre 2000 (*), una quota nazionale d'adesione contrattuale in misura pari allo 0,22% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 del CCNL di riferimento, come modificato dall'accordo 1° luglio 2014, per i datori di lavoro ed in eguale misura a carico degli operai;

b) quota provinciale:

a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta, a decorrere dal 1° novembre 1998, una quota provinciale d'adesione contrattuale in misura pari allo 0, 94% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 del CCNL di riferimento, come modificato dall'accordo 1° luglio 2014, per i datori di lavoro ed in eguale misura a carico degli operai.

Gli importi delle quote di contributo e d'adesione contrattuale a carico dei lavoratori sono trattenuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile unitamente alla propria quota, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile medesima.

Gli obblighi di contribuzione di quote di adesione contrattuale e di versamento alla Cassa Edile per le imprese e per gli operai, sono correlativi ed inscindibili fra di loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento.

Per la ripartizione delle quote di adesione contrattuale le Parti si rifanno agli accordi nazionali e territoriali sottoscritti in precedenza.

(*) Accordo nazionale ANCE–OO. SS. del 10 febbraio 1999

Art. 11 – A.P.E. (Anzianità professionale edile)

In attuazione del CCNL di riferimento e dell'accordo di rinnovo del 1° luglio 2014, l'A.P.E. è fissata in misura del 3% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL sopra citato.

L'importo del contributo alla APE , viene confermato in via transitoria al 2,64%, in attesa che le parti effettuino la riorganizzazione degli EE.BB.

Il contributo a carico dei datori di lavoro viene versato alla Cassa Edile, secondo le modalità in essere.

Art. 12 – Mensa

In tutti i cantieri fino a ***39*** dipendenti ed in quelli in cui non ricorre l'obbligatorietà dell'istituzione della mensa di cui al paragrafo successivo è dovuta un'indennità di mensa pari a:

€ 0,18 orarie a far data dal 1° gennaio 2016;
€ 0,23 orarie a far data dal 1° gennaio 2017;
€ 0,28 orarie a far data dal 1° gennaio 2018;
€ 0,33 orarie a far data dal 1° gennaio 2019;

Nei cantieri lontani dalla periferia dei centri abitati, aventi la durata contrattuale di almeno diciotto mesi e con un'occupazione di non meno di **40** operai alle dirette dipendenze dell'impresa appaltatrice, l'impresa, istituirà il servizio mensa garantendo, per ogni giorno d'effettivo lavoro, un pasto composto di pane, primo e secondo piatto con divieto assoluto di consumare bevande alcoliche durante i pasti.

La quota giornaliera di partecipazione dei lavoratori è pari al € 0,80 della paga lorda giornaliera; la composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell'impresa; il controllo, se necessario, potrà essere effettuato fuori dell'orario di lavoro da una terna di operai da nominarsi ogni 15 giorni.

Art. 13 – Servizio trasporto e Indennità sostitutiva

Con decorrenza 1° gennaio 2016 è corrisposta una indennità sostitutiva di trasporto di € 0,05 orarie, che diventa € 0,10 orarie a far data dal 1° gennaio 2017 ed € 0,15 orarie a far data dal 1° gennaio 2018.

Inoltre le parti convengono che le imprese che hanno i cantieri fuori dei centri abitati, privi di mezzi di comunicazione ordinaria, distanti dalla periferia dei centri abitati in cui è ubicato il cantiere, corrisponderanno agli operai in aggiunta a quanto previsto dal CCNL una ulteriore indennità percentuale, da calcolarsi sugli elementi di cui al CCNL di riferimento ricavata dalla media aritmetica delle tre categorie (operaio specializzato, qualificato e comune), nella seguente misura:

- 1% (uno per cento) per i cantieri ubicati nei Comuni della provincia (con esclusione del Comune di Matera) distanti oltre i Km: 5 fino a Km: 20:
- 2% (due per cento) per i cantieri ubicati nell'intero territorio provinciale oltre i Km. 20;
- 2% (due per cento) per i cantieri in estensione che superano i Km. 6 qualunque sia l'ubicazione degli stessi, con l'esclusione automatica dell'indennità stabilita nei precedenti punti a) e b).

L'indennità di cui ai punti a), b) e c) non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con i propri mezzi.

L'indennità di traporto non è dovuta:

- se la località in cui è ubicato il cantiere è servita da mezzi pubblici;
- agli operai che pernottano in cantiere;
- agli operai che sono residenti nel Comune nel cui territorio è ubicato il cantiere.

Art. 14 – Validità e durata

Il presente CCPL ha validità triennale -dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018- per tutto il territorio della provincia di Matera.

La disdetta e il tacito rinnovo seguono le prescrizioni normative del CCNL di riferimento, come modificato dall'accordo 1° luglio 2014.

****

NOTA

Ai fini della ratifica del presente CCPL, in coerenza con i principi di democrazia e rappresentanza, è necessario consultare i lavoratori nelle assemblee che si esprimeranno mediante votazione.

****

ALLEGATI:

- allegato 1 -- Modello di Autocertificazione aziendale sull'EVR (non raggiungimento di almeno uno degli indicatori aziendali per l'erogazione dell'EVR);

(Carta intestata dell'impresa)

ALLEGATO al CCPL 1° giugno 2016

AUTOCERTIFICAZIONE AZIENDALE SULL'EVR

Spett. li
Cassa Edile Matera
Viale delle Nazioni Unite, 43
75100 MATERA

ANCE Matera
Via XX settembre, 3
75100 MATERA

RSA/RSU
c/c Sede dell'Impresa (*)

Data

Oggetto: articolo 38 dell'accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL-19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e articolo 6 del CCPL 1° giugno 2016 – Autodichiarazione per l'anno …… di non raggiungimento di almeno uno dei due parametri aziendali.

La scrivente Impresa …… dichiara di non aver raggiunto il/i parametro/i di seguito riportato/i (barrare in coincidenza del parametro/i) nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR nell'anno …… (triennio …… sul triennio ……):

☐ ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;

☐ volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno ……, qualora l'EVR territoriale fosse stato individuato in misura superiore al 30% l'Impresa erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche al fine dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali normativamente previsto.

Distinti saluti.

Timbro e firma del
Legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti RSA/RSU.